



ID 497905

Macerata, li 28 MAR. 2013

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” – **Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione**

IL SINDACO

VISTA la legge 6 novembre 2012, n.190 “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO che l’approvazione della legge sopraindicata costituisce attuazione della Convenzione dell’ONU contro la corruzione, adottata il 31.10.2003 con risoluzione n.58/4, sottoscritta dallo Stato italiano il 9.12.2003 e ratificata con legge 3 agosto 2009, n.116;

RILEVATO che, attraverso tale legge, sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione dei fenomeni corruttivi e sono stati individuati gli organi incaricati di svolgere in modo coordinato attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

EVIDENZIATO in particolare che, in ambito nazionale, l’Autorità anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), già istituita ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 150/2009, e che sono state affidate al Dipartimento della funzione pubblica numerose attribuzioni e funzioni di coordinamento (da svolgersi secondo linee di indirizzo elaborate dal Comitato interministeriale istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013);

DATO ATTO che, ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di conversione del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179), la CIVIT ha la possibilità di avvalersi della Guardia di Finanza e dell’Ispettorato della Funzione Pubblica per indagini e accertamenti;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 1, comma 7, L.190/2012 secondo cui, per ciascuna amministrazione pubblica, “*l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione*”, il quale negli enti locali “*è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione*”;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, commi 8, 10 e 14 L.190/2012, il responsabile della prevenzione della corruzione:

- propone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;
- provvede alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle



- prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
 - individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
 - entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico;
 - nel caso in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora (il responsabile) lo ritenga opportuno, riferisce sull'attività svolta;

VISTO l'art.1, comma 8, secondo cui *"la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"* a carico del responsabile nominato;

VISTO, inoltre, l'art.1, commi 12 e 14, L.190/2012, secondo cui il responsabile della prevenzione della corruzione:

- *"in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (...) risponde ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:*

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 (...);

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano";

- *"in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano (...) risponde ai sensi dell'art.21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare";*

DATO ATTO che, ai sensi del richiamato comma 8, l'organo di indirizzo politico adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione *"entro il 31 gennaio di ogni anno"*;

VISTO altresì l'articolo 34 bis, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del paese"*, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui in fase di prima applicazione tale termine è differito al 31 marzo 2013;

VISTO altresì, in proposito, l'art.1, commi 60 e 61, L. 190/2012 che stabilisce testualmente: *"Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attraverso intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo:*





a) *alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica (...)*”;

DATO ATTO che, nelle more del raggiungimento delle intese in sede di Conferenza Unificata, a tutt’oggi non definite, può ragionevolmente ritenersi che il predetto termine del 31 marzo 2013 (fissato dal D.L. 179/2012, convertito con L. 221/2012 per l’approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione) non sia suscettibile di automatica applicazione agli enti locali;

RILEVATO che anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con propria nota del 22 gennaio 2013, nonché l’associazione di autonomie locali Legautonomie, attraverso specifici pareri, hanno evidenziato che, in assenza di indicazioni della Conferenza Unificata, la scadenza del 31 marzo 2013 per l’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione non può ritenersi riferita ai Comuni;

RILEVATO altresì che tale conclusione ha trovato decisivo conforto nelle Linee di indirizzo elaborate dal Comitato interministeriale (istituito con d.p.c.m. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), secondo cui *“per quanto riguarda le amministrazioni regionali e locali e gli enti in loro controllo, gli adempimenti e i relativi termini saranno definiti attraverso le intese in sede di Conferenza Unificata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, così come previsto dall’art. 1, comma 60”*;

RITENUTO, altresì, che anche alla luce delle norme richiamate e della posizione espressa dal Comitato Interministeriale con il documento sopraindicato, il Piano Nazionale Anticorruzione, in corso di formazione, dovrà contenere l’individuazione di linee guida per indirizzare le pubbliche amministrazioni nella prima predisposizione dei Piani Triennali e indicazioni per la redazione dei Piani formativi per i responsabili anticorruzione nelle diverse pubbliche amministrazioni (secondo il Comitato Interministeriale, *“la definizione delle linee guida è il contenuto di maggiore rilevanza del P.N.A.”*, al fine di *“promuovere l’effettiva e tempestiva adozione dei Piani da parte di tutte le amministrazioni”*);

RITENUTO peraltro opportuno, nelle more dell’emanazione di tali provvedimenti, procedere in ogni caso alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di consentirgli di predisporre attività preparatorie e iniziative concrete, quali, tra le altre che egli intenderà intraprendere, l’individuazione delle aree a rischio e l’avvio di formazione specifica del personale (anche in analogia a quanto richiesto dalla CIVIT nel novembre del 2012 ai Ministeri e agli enti pubblici nazionali);

DATO ATTO, inoltre, che sono già state avviate azioni finalizzate a garantire e monitorare il rispetto dei termini procedimentali, anche attraverso l’individuazione del soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241;

VISTA, altresì, la nota dell’ANCI in data 21.3.2013, avente ad oggetto *“Disposizioni in materia di anticorruzione”*, secondo cui nelle more dell’approvazione del Piano Nazionale e delle



intese è opportuna l'adozione di prime misure in materia di prevenzione della corruzione propedeutiche alla definizione del Piano Triennale;

RICHIAMATO integralmente l'art. 97 D.Lgs. 267/2000 che disciplina il ruolo e le funzioni del segretario comunale;

VISTA la circolare n. 1 del 25.1.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica secondo cui, in particolare, la *ratio* sottesa al criterio di designazione dettato direttamente dalla legge per gli enti locali è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “*naturalmente integrativa*” della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art.97 del D.Lgs. 267/2000, “*svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti*”;

PRESO ATTO che, secondo la circolare richiamata, è possibile la nomina di un solo responsabile della prevenzione, in quanto il legislatore ha inteso concentrare in unico soggetto le iniziative e le responsabilità per il funzionamento dell'intero meccanismo della prevenzione, ferma restando la possibile individuazione di referenti ulteriori che coadiuvino l'operato del responsabile, secondo modalità di raccordo e coordinamento da disciplinare nel piano triennale di prevenzione;

RILEVATO, altresì, che ai sensi del richiamato art. 97 D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale dell'Ente “*sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*”;

RICHIAMATO il decreto sindacale ID. 423138 del 13.1.2012 con cui sono state conferite ulteriori funzioni al Segretario Generale del Comune di Macerata, allo scopo di perseguire una sempre maggiore integrazione organizzativa finalizzata all'ottimizzazione dell'attività dell'Ente in tutte le sue articolazioni e manifestazioni;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta Comunale nn. 370, 372 e 373 del 3/12/2012 con cui il Segretario medesimo è stato individuato rispettivamente:

- quale unico “datore di lavoro” dell'amministrazione Comunale ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106);
- quale soggetto responsabile della razionalizzazione delle spese ai sensi dell'art.2, comma 2, D.L. 7-5-2012 n. 52 “*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*”, convertito con L. 94/2012;
- quale soggetto con potere sostitutivo in caso di inerzia del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO, inoltre, il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 “*Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012*” convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della





legge 7 dicembre 2012, n. 213, con cui sono stati assegnati ai segretari comunali e provinciali più penetranti ed estesi compiti di direzione e di coordinamento;

RICHIAMATE, altresì, le disposizioni del Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n.5 del 4 marzo 2013 (immediatamente eseguibile), in ordine alle funzioni assegnate al Segretario Generale nell'attuazione dei controlli medesimi;

RIBADITA, dunque, la coerenza sistematica della scelta compiuta dal legislatore in ordine all'individuazione del soggetto responsabile della prevenzione della corruzione, che per gli enti locali viene indicato, di regola, nel segretario comunale;

VISTA la nota Id.497689 del 27.3.2013 con cui il Segretario Generale ha esaminato il tema dell'organo competente alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.1, comma 7, L.190/2012, ritenendo che tale competenza si radichi nel Sindaco;

RITENUTO di condividere le argomentazioni espresse nella nota richiamata;

RICHIAMATO, a tale scopo, l'art. 50 D.Lgs. 267/2000, secondo cui il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e rappresentante dell'ente, il quale in particolare provvede:

- alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (comma 8);
- alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali (comma 10);

RILEVATO, altresì, che ai sensi dell'art. 99 D. Lgs. 267/2000 il segretario comunale è nominato dal Sindaco;


RITENUTO di precisare che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi e che, conformemente a quanto indicato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la richiamata circolare n.1/2013, i rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare potranno essere remunerati a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 147 *bis* D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Vice Segretario Generale dell'Ente per mere ragioni di opportunità, considerato che il Segretario Generale è destinatario della nomina disposta con il presente decreto;





VISTA l'attestazione del dirigente del Servizio "Servizi finanziari e del personale" secondo cui il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

DECRETA

- 1) di nominare responsabile della prevenzione della corruzione il Segretario Generale dell'ente, Dott. Antonio Le Donne;
- 2) di dare atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi, ferma restando la possibilità di remunerazione a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti, mediante la retribuzione di risultato;
- 3) di dare mandato al Segretario Generale di comunicare la nomina di cui al presente atto alla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza, e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) e alla Prefettura, nonché di curare la pubblicazione del decreto, oltre che nelle forme ordinarie, sul sito *web* istituzionale del Comune, con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica al quale gli interessati possono richiedere informazioni e chiarimenti;
- 4) di dare mandato al Segretario Generale, quale responsabile della prevenzione della corruzione, di predisporre, anche nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e del raggiungimento delle intese in sede di Conferenza Unificata previste dall'articolo 1, commi 60 e 61, L.190/2012, attività preparatorie ed iniziative concrete, quali, tra le altre che intenderà intraprendere, l'individuazione delle aree a rischio di corruzione e l'avvio di programmi di formazione specifica del personale, ferma restando la prosecuzione delle azioni finalizzate a garantire e monitorare il rispetto dei termini procedurali.

Il Sindaco
Avv. Romano Carancini



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 *bis* D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca Puliti



ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente atto non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto lo stesso non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico - finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

IL DIRIGENTE del Servizio
"Servizi Finanziari e del Personale"
Dott.ssa Roberta Pallonari

